COMMISSIONE DEGLI ESPERTI PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL

8 Febbraio 2001

In data 8 Febbraio 2001, in Roma, Via Carucci n.99, si è riunita la Commissione degli esperti istituita ai sensi dell'art. 10 comma 7, della legge 8 maggio 1998 n. 146, che ha il compito di esprimere un parere in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare la realtà di riferimento. La Commissione ha già provveduto ad esprimere tale parere per:

- 45 studi in data 18 marzo 1999;
- 24 in data 7 dicembre 1999;
- 17 studi in data 3 febbraio 2000;
- 18 studi in data 22 novembre 2000.

Nella riunione odierna sono presi in considerazione ulteriori 25 studi. Ai fini dell'attività di accertamento, i primi 45 studi hanno avuto efficacia sin dal periodo d'imposta 1998, il secondo ed il terzo gruppo per un totale di 41 studi a decorrere dal periodo d'imposta 1999, gli ultimi 43 studi (18+25), a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

Alla riunione sono intervenuti i componenti della Commissione indicati nell'allegato 1.

L'analisi dei prototipi predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole agli studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presente in sede di applicazione dello strumento.

L'ordine dei lavori concordato prevede prima l'esame dei prototipi del commercio, seguirà quello dei servizi, dei professionisti e delle manifatture.

Il dott. Dodero introduce la riunione ricordando la documentazione in possesso dei partecipanti. In particolare, presenta:

- un verbale nuovo redatto dalla segreteria della Commissione a seguito di alcune osservazioni del dottor Quaranta, per quanto riguarda gli amministratori di condominio;
- una contro replica dello stesso dottor Quaranta;
- un nuovo verbale relativo ad osservazioni provenienti dalla Confartigianato sugli studi di settore SG72A, SG72B e SG74U;
- un parere negativo espresso dall'Anaci sullo studio di settore SK16U, per la mancata possibilità di usare Gerico per effettuare i calcoli;

Tutti i documenti sono pervenuti oltre il termine che ne consentisse la diffusione prima di questa riunione.

1. Considerazioni relative al settore del commercio

Considerazione di ordine generale, emersa anche nelle precedenti riunioni, è che il settore del commercio all'ingrosso ha subito profonde trasformazioni rispetto al periodo di rilevazione dei dati (1997). Ragioni di mercato hanno prodotto forti concentrazioni, con una riduzione notevole del numero delle imprese, per cui, a fronte delle migliaia di questionari a suo tempo inviati, si è ottenuta risposta da una bassa percentuale di contribuenti. Inoltre, molte delle imprese considerate, per effetto della concentrazione, hanno superato abbondantemente i dieci miliardi di volume di ricavi e sono quindi uscite dall'area di applicazione degli studi di settore.

1.1 Relazione sullo studio di settore SM18A

51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

Per l'attività del commercio all'ingrosso di fiori e piante è stato elaborato un unico studio di settore: SM18A.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- nel questionario manca l'informazione relativa al tipo di prodotti commercializzati.
 In particolare, non è stato richiesto quanta parte delle vendite si riferisce a fiori freschi recisi, quanta a fiori secchi e quanta a fiori finti. Esistono evidentemente differenze strutturali tra le aziende che vendono i diversi prodotti e queste incidono in modo rilevante sugli indici di coerenza;
- non è stata valutata, tra le modalità di commercializzazione, quella della cosiddetta "tentata vendita". Anche questo dato è fortemente significativo delle modalità di svolgimento delle attività perché, a seconda del tipo di vendita, si avranno esigenze diverse, sia a livello di superfici utilizzate (che potranno essere più o meno ampie), sia a livello di mezzi di trasporto necessari. Ne discende che, in questi casi, è possibile riscontrare una produttività per addetto più elevata che in altri casi;
- si possono individuare due tipologie fondamentalmente diverse in questo settore:
 - da una parte una forte concentrazione di imprese che operano nei pressi dei luoghi di produzione, con evidenti vantaggi dovuti ai minori costi di trasporto della merce; in tali situazioni si rileva un abbassamento dei prezzi dovuto alla maggiore concorrenza tra le varie imprese;
 - dall'altra, vi sono aziende situate lontano dai luoghi di produzione che sosterranno maggiori costi di trasporto rispetto alle prime, e che conseguentemente applicheranno prezzi maggiorati.

Le circostanze sopra descritte potranno far sì che si verifichino effetti diversi, per i due tipi di imprese, sugli indicatori di coerenza, soprattutto per quanto riguarda l'indice di ricarico.

1.2 Relazione sullo studio di settore SM19U

- 51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti;
- 51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati;
- 51.41.3 Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa;
- 51.41.A Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;
- 51.41.B Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi e simili;
- 51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori;
- 51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria, maglieria e simili;
- 51.42.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature

Per le attività del commercio all'ingrosso dei tessuti è stato elaborato un unico studio di settore: SM19U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- in questo settore, spesso, gli acquisti delle merci vengono effettuati prima di avere la materiale disponibilità delle stesse. Si può, quindi, verificare un mutamento della domanda che provoca effetti sensibili sui consumi e influenza le rimanenze di magazzino;
- l'applicazione dello studio fornirebbe dei risultati più aderenti alla realtà se si tenesse conto di un arco di osservazione triennale, che meglio rifletterebbe le caratteristiche del settore e soprattutto potrebbe cogliere in maniera più puntuale eventuali fluttuazioni dei ricavi causate da fattori esogeni alle imprese;
- è stata riscontrata un'elevata variabilità della produttività per addetto. Ciò può dipendere dalla modalità di vendita utilizzata. Ad esempio, nel caso:
 - di scarsa assistenza nella vendita alla clientela:
 - della compresenza sul mercato sia di imprese con un'elevata rotazione del magazzino sia con dei margini lordi molto bassi;
 - di imprese con una situazione esattamente opposta a quella precedentemente indicata.

A questo proposito, è stato precisato che in varie occasioni era stato suggerito dagli esperti di inserire un indicatore diverso per la resa oraria, come ad esempio, calcolare la produttività dei dipendenti in rapporto al margine lordo piuttosto che misurarla con una semplice divisione fra ricavi e numero di addetti;

• frequentemente le imprese acquistano prodotti che poi affidano in lavorazione ad altre; in questo caso i costi di lavorazione dovrebbero essere inclusi nel costo del venduto e non nelle spese per acquisto di servizi.

1.3 Relazione sullo studio di settore SM21D

51.32.1 Commercio all'ingrosso di carni fresche;

51.32.2 Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.

Per l'attività del commercio all'ingrosso di carni fresche e di carni congelate e surgelate, è stato elaborato un unico studio di settore: SM21D.

Per il settore delle carni si sono succeduti una serie di incontri con le categorie volti ad affrontare, in particolare, i problemi legati agli effetti della epidemia di "BSE". A tale riguardo è stato ricordato che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede l'impegno da parte della Agenzia delle Entrate ad effettuare una manutenzione immediata dello studio di settore in oggetto, per rilevare l'incidenza del fenomeno "BSE" sulle attività interessate. In proposito, il Presidente della Commissione evidenzia che:

- lo studio di settore, sul quale la Commissione sta esprimendo il parere, non sarà applicato concretamente, visto che il decreto legge ne ha già sospeso l'applicazione, ma sarà, comunque, utile per acquisire le informazioni necessarie alla sua manutenzione;
- la scarsa partecipazione degli operatori delle categorie rappresentate alla attività di analisi del prototipo trova giustificazione nella considerazione che la gran parte dei contribuenti che si ascrivono ai codici di attività del commercio all'ingrosso di carni supera abbondantemente i dieci miliardi di fatturato e quindi non è particolarmente interessata allo studio in questione;
- per effettuare la manutenzione prevista dal decreto legge è stato elaborato, di concerto con le categorie, un questionario che sarà parte integrante dei modelli di dichiarazione, atto, tra l'altro, a rilevare:
 - l'effetto "BSE" sul ricarico, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nella tipologia delle vendite effettuate, che si sono spostate verso le carni bianche e quelle carni alternative alle carni rosse;
 - l'incidenza dei maggiori costi sostenuti per l'eliminazione degli scarti. Infatti, mentre in precedenza tale operazione avveniva a costo zero, se non addirittura con lievi rimborsi, adesso, invece, si registra un aumento dei suddetti costi addebitati ai macellai.

Per osservare le modifiche della domanda, i questionari andranno a rilevare l'effetto "BSE" nell'ultimo quadrimestre del 2000 e nel primo quadrimestre 2001.

1.4 Relazione sullo studio di settore SM21E

53.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova.

Per l'attività del commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova è stato elaborato un unico studio di settore: SM21E.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e delle uova si è avuta una profonda trasformazione a causa dello spostamento dell'offerta;
- il settore del commercio all'ingrosso, come tradizionalmente inteso, si sempre più integrato con quello della produzione, tanto che oramai i due livelli tendono a

confondersi. Per queste attività è, quindi, particolarmente rilevante il noto problema dell'esatta individuazione dell'attività svolta, attraverso il corretto uso dei codici di attività.

1.5 Relazione sullo studio di settore SM21F

- 51.32.3 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
- 51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;
- 51.36.1 Commercio all'ingrosso di zucchero;
- 51.36.2 Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;
- 51.37.2 Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;
- 51.38.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
- 51.38.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di alimentari, bevande, tabacco;
- 51.39.3 Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e affini;
- 51.39.A Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari;
- 51.39.B Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.

Per l'attività del commercio all'ingrosso di alimentari è stato elaborato un unico studio di settore: SM21F.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate osservazioni, sul commercio all'ingrosso di zucchero, che possono essere così sintetizzate:

- il settore del commercio all'ingrosso di zucchero si differenzia dagli altri perché presenta dei margini di ricavo molto ridotti e una domanda quasi anelastica, poichè esistono poche grandi aziende di distribuzione, e, soprattutto, una ridotta fluttuazione del prezzo;
- nel predetto settore c'è un'elevata produttività per addetto che si spiega con le modalità di svolgimento dell'attività caratterizzata dalla movimentazione di enormi quantità di zucchero all'interno di grandi aziende.

1.6 Relazione sullo studio di settore SM25B

51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi

Per l'attività del commercio all'ingrosso di articoli sportivi è stato elaborato un unico studio di settore: SM25B.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- si è verificato un avvicinamento del comparto delle vendite al settore produttivo ed è aumentata la diffusione del franchising;
- esiste un forte deprezzamento delle merci causato dal fattore moda, con conseguente rapido avvicendamento delle stesse. Tale fenomeno è stato riscontrato anche nel settore dell'abbigliamento ed in particolare nel commercio al dettaglio di articoli sportivi;

• la produttività per addetto è molto elevata a causa delle diverse tipologie di organizzazione aziendale adottate, in particolare nel caso in cui assumono i caratteri tipici dell'attività di intermediazione (in tal caso, infatti, intere partite di merce non transitano affatto nell'azienda, ma vengono da questa direttamente trasferite alla distribuzione).

1.7 Relazione sullo studio di settore SM27A

52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

Per l'attività del commercio al dettaglio di frutta e verdura è stato elaborato un unico studio di settore: SM27A.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- è stato riscontrato un sensibile divario tra il numero di questionari SM27 che, sulla base dei dati risultanti all'Anagrafe tributaria, sono stati inviati negli ultimi mesi del 1998 a 26.893 soggetti, e i 13.092 questionari che i contribuenti hanno restituito compilati. L'operatore del settore, intervenuto alla riunione in qualità di rappresentante della Confcommercio, ha fatto notare che il dato in possesso dell'Anagrafe tributaria risulta eccessivamente elevato e non corrisponde alla realtà economica del commercio di frutta e verdura. Il numero di questionari restituiti compilati all'Amministrazione appare, invece, più vicino al numero di esercenti che effettivamente opera nel settore. Il considerevole scostamento rilevato può essere attribuito alla flessione che negli ultimi anni si è verificata nel numero di esercizi commerciali, soprattutto di piccole dimensioni. Si tratta di un fenomeno generalizzato nell'ambito del commercio al dettaglio per le motivazioni più volte ricordate: diffusione della grande distribuzione organizzata, profonde modificazioni intervenute nel mercato, tendenza alla fusione di attività commerciali di tipo diverso. Nel caso in esame, ad esempio, al commercio di frutta e verdura è stato affiancato quello di generi alimentari;
- lo scostamento tra i due dati può, inoltre, derivare da una erronea classificazione da parte di un numero rilevante di soggetti. A tal fine sarebbe opportuno sensibilizzare gli esercenti sull'importanza di comunicare tempestivamente ogni variazione dell'attività esercitata, nonché l'eventuale cessazione della stessa.

2. Considerazioni relative al settore dei servizi

Prima di esaminare gli studi relativi a questo settore, la Commissione sollecita l'Agenzia delle Entrate a curare:

- la riclassificazione dei codici attività:
- l'elemento della territorialità e la individuazione di nuove banche dati. La validità degli studi di settore è legata all'analisi della territorialità ed alla sua aderenza al momento attuale della realtà economica. Di conseguenza, la Commissione

- manifesta la necessità che gli osservatori provinciali funzionino correttamente e avvertano quando gli studi non funzionano più a causa di una sopravvenuta modifica nell'economia di mercato;
- la creazione di una pagina web per gli osservatori provinciali, consultabile da ciascuno di essi, in modo che i lavori di ciascun osservatorio siano sinergici ai lavori degli altri.

2.1 Relazione sullo studio di settore SG56U

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

Per l'attività dei laboratori di analisi cliniche è stato elaborato un unico studio di settore: SG56U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole. Tuttavia, l'analisi del prototipo dimostrativo ha evidenziato l'opportunità di richiedere sia l'applicazione sperimentale dello studio in esame, sia l'avvio di una rapida attività di evoluzione. Le indicazioni portate a sostegno di tali richieste partono dalla considerazione che la progettazione del questionario, che ha successivamente originato lo studio di settore, è avvenuta in una annualità in cui le modalità operative delle imprese del settore, e le conseguenti logiche gestionali, erano completamente diverse da quelle attuali. Le trasformazioni avvenute nel settore, nonché le principali problematiche applicative, possono essere così sintetizzate:

- la struttura di un laboratorio di analisi cliniche varia al variare della sua localizzazione;
- i fattori esterni che condizionano l'andamento gestionale, sono legati all'esistenza di una normativa emanata a livello regionale. Conseguentemente, le imprese del settore possono trovarsi ad operare in situazioni di mercato notevolmente diversificate. Nell'ambito delle diverse normative regionali è, infatti, possibile sia la previsione dell'erogazione di ogni tipo di prestazione ai soggetti convenzionati, sia la previsione del contingentamento delle prestazioni e/o delle tariffe. Inoltre, con riferimento alle tariffe, è possibile che nell'ambito della stessa regione si possono avere diverse decisioni da parte delle ASL;
- ci sono differenti modalità di remunerazione delle strutture accreditate (ex convenzionate). Si osserva, infatti, che nel periodo d'imposta oggetto di rilevazione dei dati (1997), non esistevano particolari modalità di remunerazione in quanto le imprese accreditate eseguivano tutte le prestazioni richieste, che venivano remunerate a tariffa nominale. Dal 1998, ai soggetti operanti nel settore viene generalmente consentita la facoltà di optare tra la sottoscrizione di un vero e proprio contratto ed un sistema di regressione tariffaria. Nella prima ipotesi, la regione assegna alla struttura un importo massimo predeterminato; nelle seconda, invece, viene stabilito un "tetto di spesa" per una categoria di prestazioni (ad esempio, per la "patologia clinica") in un determinato ambito territoriale (ad esempio, per la provincia di Roma). A consuntivo, si confronta il fatturato complessivo relativo a tutte le prestazioni rese in tale ambito territoriale con il tetto di spesa predeterminato e si "regredisce" proporzionalmente la tariffa di quelle prestazioni rese da tutti i soggetti che hanno effettuato tale opzione, nella misura necessaria per ricondurre la spesa effettiva alla spesa "attesa" (ad esempio, per il

laboratorio di analisi si stanziano 100 miliardi; se ne fatturano 125 a tariffa nominale; tutte le prestazioni di laboratorio sono remunerate, pertanto, per i soggetti che hanno scelto tale opzione, all'80% della tariffa nominale). In ambedue i casi può, dunque, accadere che al volume delle prestazioni effettuate e valorizzate a tariffa nominale corrisponda un ammontare di ricavi effettivi dichiarati inferiore, dovuto o al superamento dell'ammontare contrattualmente stabilito (in cui l'eccedenza non spetta), oppure alla "regressione tariffaria", ove, ricorrendone le condizioni, sia stata portata direttamente in diminuzione dei ricavi (e non come sopravvenienza passiva nell'esercizio successivo, non essendo in tal caso inciso l'ammontare dei ricavi). Ne consegue che la stima del ricavo finale con la metodologia degli studi di settore risente, nelle ipotesi prospettate, della carenza di un fattore di moderazione del ricavo atteso che tenga conto della situazione che è stata descritta. Si chiede, pertanto, che i modelli di rilevamento dei dati da presentare con la dichiarazione unificata contengano un campo nel quale l'interessato indichi l'ammontare della regressione tariffaria o dell'importo non spettante a seguito della sottoscrizione del contratto, qualora nel periodo d'imposta in esame ne sia derivata una diminuzione diretta dei ricavi valorizzati a tariffa nominale. Il predetto ammontare dovrà essere considerato come posta rettificativa del ricavo atteso;

si deve tener conto, con particolare riferimento alla disciplina del pro-rata, della normativa IVA vigente nell'anno di imposta 1997, periodo preso a base per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione dello studio di settore. Infatti, anteriormente alle modifiche apportate con D.lgs. 313/97, la normativa IVA prevedeva la determinazione ex post dell'IVA indetraibile. Pertanto, le strutture sanitarie rilevavano i costi di esercizio al netto dell'IVA, imputando questa ultima voce al conto "IVA su acquisti". Successivamente, determinato a fine esercizio il "pro-rata" in base ad eventuali prestazioni imponibili (es. analisi sugli alimenti), tali strutture "girocontavano" la quota indetraibile dal conto "IVA su acquisti" ad un conto generale "IVA indetraibile", che veniva a far parte dei costi di esercizio (salva l'imputazione della quota riferibile ai beni ammortizzabili, che veniva invece normalmente imputata – sempre ex post – al costo dei beni stessi). Conseguentemente, tutti i costi dell'esercizio 1997 presi a base per la compilazione del questionario per lo studio di settore sono stati indicati al netto dell'IVA. A seguito delle modifiche alla disciplina dell' IVA, con effetto 1° gennaio 1998, è stato limitato il meccanismo del pro-rata ai soli casi di multiattività ed è stato previsto che nel caso di svolgimento di una sola attività esente da IVA (e questo è di regola il caso dei laboratori di analisi che hanno compilato a suo tempo il questionario, che svolgono o altre attività esenti o al massimo sporadiche "operazioni" imponibili) l'IVA afferente tale attività è immediatamente indetraibile. Ciò ha comportato, dal punto di vista contabile, la diretta imputazione dell'IVA indetraibile al costo cui la stessa si riferisce. Pertanto, onde rendere omogenei i termini di riferimento, e non discriminare i soggetti che eventualmente svolgono un'altra attività imponibile (es. analisi sugli alimenti) e pertanto non rilevano l'IVA direttamente ad incremento del costo del bene (ricorrendo al prorata), occorre precisare, nelle istruzioni alla compilazione degli studi di settore, che le voci corrispondenti a quelle che nel questionario sono riportate nei righi da C1 a C4, da G10 a G15 e da M1 a M25 devono essere indicate al netto dell'IVA;

- si evidenzia la necessità di formulare precise istruzioni di compilazione, in riferimento alle voci corrispondenti a quelle che nel questionario sono riportate nei righi G18, "percentuale sul fatturato proveniente da servizi non in convenzione SSN", e G22 "Privati (non assistiti in convenzione con il SSN)";
- influenza notevolmente il risultato stimato, anche il valore di attrezzature tecnologicamente superate, la cui presenza nei laboratori è, però, prescritta dalla normativa sanitaria di alcune regioni;
- è necessario effettuare il calcolo dell'indicatore di coerenza, "resa oraria per addetto", considerando l'intero personale operante nel laboratorio di analisi a prescindere dalla sua condizione di dipendente o autonomo. Ciò in quanto l'evoluzione operativa nel settore ha consolidato la presenza di figure professionali inquadrabili nell'ambito della prestazione di lavoro autonomo.

La categoria ha richiesto, in considerazione delle numerose e obiettive osservazioni presentate, che si proceda alla applicazione sperimentale dello studio. La Commissione ha aderito a tale richiesta e, pertanto, lo studio di settore è approvato in via sperimentale.

2.2 Relazione sullo studio di settore SG74U

74.81.1 Studi fotografici;

74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa

Per l'attività degli studi fotografici e dei laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa, è stato elaborato un unico studio di settore: SG74U.

Per lo studio in esame, esclusa la CNA che non ha espresso il proprio parere, da parte delle altre associazioni di categoria è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'Assofotolabo, che rappresenta i grandi laboratori di sviluppo e stampa di fotografie, ha sottolineato che il modello organizzativo proprio di questi laboratori non è stato colto pienamente dallo studio. La collocazione che lo studio fa di questi laboratori di grandi dimensioni è nel cluster n.3, senza considerare che la loro metodologia operativa è profondamente differente da quella generale di tale cluster. In proposito viene osservato dall'Amministrazione finanziaria che il numero dei soggetti che hanno queste caratteristiche è estremamente limitato (soltanto 20) e quindi non è stato possibile isolarli in un apposito cluster. Questi soggetti sono finiti insieme ad altri che possono presentare delle similitudini, ma che non utilizzano le stesse modalità organizzative ed operative. Ciò considerato, l'Assofotolabo ha chiesto che per questi soggetti lo studio non sia applicato o comunque che si tengano in considerazione tutti questi fattori.
- altra osservazione di carattere generale sollevata non solo dall'Assofotolabo ma anche dalle altre organizzazioni riguarda il valore dei beni strumentali. In particolare rileva l'introduzione della tecnologia digitale che comporta costi molto elevati senza che ne derivino automaticamente maggiori ricavi. Esiste semplicemente un maggior costo necessario per stare sul mercato. Si è, quindi, suggerito, già in sede di applicazione dello studio, di individuare queste

- apparecchiature e di descriverle nel quadro zeta del modello di dichiarazione, in modo da effettuare i correttivi necessari;
- ancora in riferimento ai beni strumentali, in risposta al rappresentante dell'Associazione fotografi professionisti Intervisual, la Commissione ritiene necessario che la questione sia approfondita nella consueta circolare di illustrazione dei nuovi studi di settore e indica nell'asseverazione l'istituto atto a giustificare eventuali incoerenze da parte del professionista;
- in questo settore sono presenti operatori sono organizzati sotto forma di impresa ed altri che operano, invece, come professionisti. Si assiste, infatti, a situazioni in cui si affida a collaboratori in convenzione, in rapporto professionale una serie di servizi i cui costi incidono su questi ultimi. Ciò pone dei problemi in termini di stima dei ricavi creando anomalie nell'indice di coerenza economica, con riferimento alla resa oraria. La Commissione propone di modificare il calcolo della resa oraria rispetto al prototipo, abbassando la base di calcolo, cioè togliendo dalla stessa il costo dei servizi demandati ai collaboratori;
- esistono ulteriori nuovi elementi di modificazione del mercato, come per esempio, i mini laboratori introdotti nei grandi centri commerciali e negli ipermercati. Questi non operano come struttura autonoma imprenditoriale, ma come un servizio proprio dell'ipermercato, modificando l'assetto di mercato stesso. Il servizio erogato non tiene conto dei costi effettivi, ma rientrando nella redditività globale dell'ipermercato può essere effettuato sottocosto. E', quindi, cambiato anche il tipo di concorrenza e di ciò bisognerebbe tener conto in sede di applicazione;
- esiste un problema di abusivismo molto diffuso di cui gli uffici in sede di controllo dovranno tener conto dal momento che ne deriva una minor produttività nella zona interessata;
- è necessario procedere ad una modifica dei questionari per quanto riguarda l'attrezzatura fotografica. Molto spesso, infatti, tra i beni strumentali figurano vecchi apparecchi che in realtà non vengono utilizzati per la normale attività, ma solo per occasioni particolari (fotografie di tipo storico o pseudo storico, o con lavorazioni particolari e artistiche).

2.3 Relazione sullo studio di settore SG72A

60.22.0 Trasporto con taxi

Per l'attività del trasporto con taxi è stato elaborato un unico studio di settore: SG72A.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

• mentre la codificazione Istat per l'attività 60.22.0 comprende anche il noleggio con conducente, nel questionario tale codice prevedeva soltanto il trasporto con taxi. Questo ha provocato una serie di equivoci visto che molti operatori che effettuano l'attività di noleggio con conducente, non riconoscendosi nel suddetto codice, hanno ritenuto di non rientrare più nel codice 60.22.0, bensì nel più generico 60.23.0, altri trasporti non regolari di passeggeri. Pertanto, occorrerà, per una corretta applicazione dello studio, una maggiore precisione nelle istruzioni di

- compilazione del modello, poiché nulla è modificato rispetto alla codificazione Istat e quindi nel codice attività 60.22.0 rientra anche il noleggio con conducente;
- in relazione al valore dei beni strumentali è stato osservato che il servizio taxi viene erogato sulla base di tariffe fissate dal Comune indipendentemente dalla tipologia dell'autoveicolo utilizzato. Eventualmente è il tipo di servizio offerto che modifica la possibilità di ricavo, ma non è il mezzo in quanto tale. Quindi in realtà il bene strumentale è ininfluente rispetto alla possibilità di ricavi. Ne consegue che aggiornare il mezzo, o utilizzare un mezzo più costoso, ha sicuramente un'influenza e di questa si tiene conto nella regressione. Le categorie hanno conseguentemente richiesto che sia fatto un uso sperimentale di questo studio almeno per quanto riguarda tale aspetto;
- la presenza di un dipendente o di un collaboratore, per quanto riguarda il servizio taxi, non rappresenta un elemento tale da garantire la possibilità di maggiori ricavi visto che nella maggioranza dei comuni il servizio viene erogato sulla base di turni obbligatori. Il collaboratore che sostituisce il titolare non può, pertanto, determinare un aumento di ricavi;
- è stata segnalata la presenza di persone di età avanzata, vicina a quella pensionabile, che tendono ad espletare servizi minori. Questo si verifica proprio perché, al di là del turno obbligatorio, nell'ambito del turno stesso, di fatto ognuno esercita l'attività in relazione anche alla propria disponibilità fisica (ad esempio, zone in cui il traffico estremamente pesante comporta minori servizi nell'ambito del turno);
- l'attività di tassista, specialmente nei piccoli centri, può essere svolta senza l'utilizzo del tassametro. E' un ulteriore elemento che va tenuto presente e che sarebbe opportuno cogliere in sede di manutenzione dello studio per poter distinguere la presenza di questi soggetti rispetto ad altri, visto che la loro redditività è sicuramente diversa rispetto a quella di chi opera in centri con maggiore richiesta di servizio;
- nell'ambito del servizio di noleggio con conducente, il chilometraggio percorso a volte può essere poco significativo. In questi casi ciò che viene pagato, più che il chilometraggio, è il tempo di sosta. Il servizio ha, quindi, caratteristiche profondamente diverse perché regolato dal rapporto contrattuale con il cliente;
- sempre per il predetto tipo di servizi è stato sottolineato che l'attività svolta in trasferta per più giorni dà una redditività minore, anche a parità di chilometraggio, rispetto a quella svolta in città. Il chilometraggio diventa meno rilevante e, visto che è uno degli elementi richiesti come base dello studio per poter fare la "clusterizzazione", è necessario tener conto di tale fenomeno nella successiva regressione.

2.4 Relazione sullo studio di settore SG72B

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari di passeggeri; 60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari di passeggeri; 60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

Per le attività di altri trasporti di passeggeri è stato elaborato un unico studio di settore: SG72B.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- i soggetti che effettuano trasporto regolare e non regolare di passeggeri, in gran parte utilizzano pullman e spesso hanno in appalto i servizi pubblici di linea, ma possono operare anche con autovetture. Tale caratteristica andrebbe tenuta in considerazione perché in questa ipotesi gli stessi soggetti rientrano in parte nello studio SG72B e in parte nello studio SG72A;
- i soggetti che svolgono percorsi di linea percepiscono contributi per il ripiano dei disavanzi e per l'acquisto dei mezzi. Tali contributi in base all'articolo 3 del decreto legge 9.12.86 n. 883 non concorrono alla formazione del reddito e dei ricavi fiscali. Essi tuttavia ai fini degli studi di settore vanno considerati a pieno titolo fra i ricavi. Considerando che esiste una estrema varietà nei sistemi di contabilizzazione del contributo e degli importi relativi, occorre tenerne conto in sede di applicazione dello studio. Si propone, quindi, di evidenziare questo ammontare in un apposito rigo;
- i mezzi destinati al trasporto di linea vengono anche utilizzati per il servizio di noleggio con conducente, al di fuori quindi del normale servizio. Considerato che ciò aumenta la produttività, dell'aumento della stessa si deve tener conto in sede di corretta applicazione dello studio.

3. Considerazioni relative al settore delle attività professionali

Per quanto riguarda questo settore, si ricorda innanzitutto che nella riunione del 22 novembre 2000 è stata rilevata l'esigenza di nominare un coordinatore dei professionisti tecnici. Sono pervenute le designazioni delle singole categorie: Fratini per i periti industriali, Lauri per i chimici, Mirizzi per gli architetti, Nolledi e Pedrone per i geologi, Cavalli per gli agronomi. Il coordinatore dovrà essere scelto tra questi.

Si ricorda che nella riunione dell'11 novembre 2000 è stato dato parere favorevole a quattro studi di settore dei professionisti (SK02U, SK03U, SK18U, SK20U), rispetto ai cinque inizialmente analizzati. E' stata rinviata l'emissione del parere sullo studio di settore SK16U, relativo all'attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi. Tale studio viene preso in considerazione in questa sede insieme agli altri sei studi di settore relativi alle attività professionali (SK01U, SK04U, SK05U, SK8U, SK17U, SK21U).

In linea generale, le categorie ritengono che per i professionisti gli studi di settore possano essere validati, a livello sperimentale, a condizione che:

- sia rettificato, nella determinazione dei ricavi presunti, il peso dei beni strumentali, del costo del personale, delle spese varie e dei fattori produttivi in genere, per privilegiare le modalità di esplicazione dell'attività;
- sia meglio determinato il concetto di coerenza in relazione all'indicatore della resa oraria;
- si tenga conto della territorialità in termini più precisi e realistici;

- sia data la possibilità al professionista di dimostrare comunque, prescindendo da un arco temporale predeterminato, che gli scostamenti dei compensi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore derivano dall'applicazione del principio di cassa;
- la sperimentalità degli studi sia prevista non soltanto dalle circolari dell'Agenzia, ma anche dal decreto ministeriale di approvazione degli studi.

Viene, inoltre, sottolineata l'esistenza dei seguenti problemi di fondo che riguardano gli studi dei professionisti:

- i cluster non riescono a cogliere in modo puntuale la realtà delle attività professionali. E' stato, infatti, rilevato che, in caso di attività molto simili, l'attribuzione a gruppi omogenei diversi porta a risultati talmente lontani dal reale che non possono essere accettati. Uno dei problemi fondamentali nell'ambito della sperimentazione sarà, quindi, la revisione globale del metodo di attribuzione ai cluster, se non addirittura un cambiamento radicale nella metodologia;
- l'analisi effettuata sui dati strutturali ed in particolare sui beni strumentali è insoddisfacente perché non c'è una diretta connessione fra certi tipi di attrezzature e i compensi. Allo stesso modo, non sempre c'è stretta connessione, (come invece è rimarcato attualmente dai cluster), fra il personale utilizzato e i compensi stessi;
- i limiti di applicazione degli studi di settore devono essere valutati per ogni categoria professionale, considerato che, per tali attività, non si può applicare il limite dei dieci miliardi, come per le imprese.

3.1 Relazione sullo studio di settore SK01U

74.11.2 Attività degli studi notarili

Per l'attività degli studi notarili è stato elaborato un unico studio di settore: SK01U.

Per tale studio è stato espresso parere favorevole ad una sua approvazione di tipo sperimentale e sono state formulate le seguenti osservazioni.

Nell'ambito degli studi notarili, con una revisione totale del metodo di analisi incentrato maggiormente sulla tipologia delle prestazioni, si è arrivati a dei risultati abbastanza attendibili e c'è un giudizio sostanzialmente positivo sullo studio di settore, da parte del rappresentante dei notai. In termini tecnici si può dire che si è passati da una funzione di produzione ad una dei ricavi; da un modello in cui i compensi dichiarati erano giustificati dall'organizzazione produttiva (personale, età del notaio, beni strumentali, ecc.), ad uno in cui gli stessi sono spiegati dal tipo di beni prodotti e dal "prezzo" a cui gli stessi sono ceduti a terzi.

In particolare si osserva che:

- non soddisfa la presenza di una stima che, anche se relativa alle attività residuali, risente in modo significativo e per quasi il 20% dei ricavi, dei soli dati organizzativi;
- i notai hanno un tariffario diverso per ogni distretto notarile. Può esserci, quindi, a parità di numero di atti, una fortissima differenza di ricavi fra professionisti che operano in distretti con differenti caratteristiche. In primo luogo, le tariffe non appaiono correlate alla condizione economica del contesto territoriale a cui si

riferiscono. In secondo luogo, anche a parità di altre condizioni, potrebbero verificarsi situazioni in cui uno studio notarile si specializza in uno specifico segmento (ad es. autovetture usate), dove verrà a confrontarsi con valori sistematicamente inferiori rispetto ad un altro studio, specializzato in scritture relative ad una attività maggiormente remunerativa (ad es. imbarcazioni);

- altro fattore determinante è quello della territorialità, anche relativamente al valore dei beni considerati. Infatti, trattandosi, per questa attività, di compensi commisurati al valore dei beni oggetto della transazione, chiaramente la collocazione di un immobile in grandi aree urbane ovvero in zone più povere e marginali comporterà cambiamenti notevoli sulla determinazione del compenso del professionista;
- infine, i cluster: la scelta di costruire un modello basato sulle tipologie di prodotti e sui relativi prezzi poco si concilia con classificazioni delle attività di carattere strutturale e qualitativo.

In conclusione, il giudizio sulla ragionevolezza e l'accettabilità complessiva della proposta contenuta nello studio di settore per le attività notarili può risultare tanto più condivisibile se collocato in un contesto di sperimentalità dello stesso, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dell'applicazione concreta alle diverse situazioni.

3.2 Relazione sugli studi di settore SK04U e SK05U

74.11.1 Attività degli studi legali

74.12.A Servizi contabili e fiscali da dottori commercialisti;

74.12.B Servizi contabili e fiscali da ragionieri e periti commerciali;

74.14.2 Consulenze del lavoro.

Per l'attività degli studi legali è stato elaborato un unico studio di settore: SK04U.

Per le attività dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro è stato elaborato un unico studio di settore: SK05U.

Per questi due studi di settore, è stato espresso parere favorevole ad una loro approvazione di tipo sperimentale e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il dott. Di Dato, rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, ha manifestato la volontà della categoria di introdurre anche per i professionisti un regime di contabilità ordinaria "naturale".
 - A tale riguardo, l'avv. Berliri, rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, ha chiesto che vengano estese ai professionisti che optano per la contabilità ordinaria le stesse garanzie previste per le imprese in regime di contabilità ordinaria "naturale". Il dott. Brunello ha replicato sottolineando che il problema di introdurre un vero e proprio obbligo di attenersi ad un regime di contabilità ordinaria dovrà essere, innanzitutto, affrontato all'interno dei singoli ordini professionali che potranno farne esplicita richiesta all'autorità politica;
- con riferimento al problema della manutenzione degli studi, l'avvocato Berliri ha segnalato la necessità di introdurre un concetto di manutenzione obbligatoria per adeguarsi all'evoluzione del mercato.

Il dott Regis ribadisce, ulteriormente, i fortissimi dubbi sulla validità degli studi di settore nell'ambito di attività nelle quali l'intuitus persone è fondamentale e la qualità delle prestazioni del professionista genera molto frequentemente delle forti differenze a livello di compensi.

Il dott. Lunelli, con riferimento all'approvazione degli studi di settore relativi ai professionisti e in particolare a quelli delle professioni giuridico-contabili, esprime, a nome dell'ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, parere contrario in quanto:

- il settore delle attività professionali non è compatibile con la omogeneità e la correlazione costi e ricavi propria delle imprese;
- i cluster, nel caso dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiati, degli avvocati, non sono né chiari, né rappresentativi della realtà;
- dalle prime simulazioni emerge una sostanziale assenza degli elementi di fondo su cui si basa uno studio professionale;
- gli studi di settore sono adatti per attività che presentano forti elementi di omogeneità come ad esempio per le imprese che svolgono un'attività commerciale. Vanno già un po' meno bene per il settore artigianale o per le piccole industrie che producono beni. Vanno ancora meno bene per le imprese artigianali industriali che producono servizi;
- per i professionisti è sostanzialmente impossibile applicarli, perché ogni professionista per definizione è dotato di una spiccata individualità e personalizzazione e non può essere equiparato ad un imprenditore;
- l'imprenditore è quello che organizza il fattore della produzione ed ha come remunerazione il profitto proprio per questa attività di organizzazione. Il professionista non organizza il fattore della produzione ma offre le proprie prestazioni intellettuali, mette a disposizione del mercato la propria competenza tecnica e viene pagato per il lavoro che fa;
- si evidenzia un diverso approccio generale: quello dell'imprenditore è economico, tende sostanzialmente al profitto e alla sua massimizzazione; quello del professionista in tanti casi è la soddisfazione personale;
- diverso è anche il criterio di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito che per l'imprenditore è quello di competenza, per il professionista quello di cassa;

La Commissione registra il parere contrario dell'ANTI sottolineando che a tutte le obiezioni sollevate sono state fornite esaurienti risposte e che il carattere di sperimentalità degli studi assicura piena tranquillità ai contribuenti e consente di approfondire le questioni controverse.

- viene considerato eccessivo il peso dei fattori produttivi in genere ed in particolare dei beni strumentali, considerati al costo storico, nella determinazione dei compensi. Infatti:
 - gli studi di modeste dimensioni o di professionisti all'inizio della carriere hanno comunque un livello minimo di investimento assai elevato poiché occorrono comunque l'arredamento, un automezzo ed una dotazione informatica in grado di assolvere ai molteplici compiti che ormai le sono affidati;
 - negli studi professionali a medio-alta redditività si tende migliorare arredi ed attrezzature, a livello qualitativo e quantitativo, sia per ragioni di immagine,

sia perché la redditività elevata permette di sostenere costi più alti, tenuto conto che il reddito elevato suggerisce anche investimenti che possano contenere l'imposizione tributaria. Il fatto che lo studio di settore sia articolato sull'analisi di certi costi, di elementi strutturali e compensi, senza tenere conto del reddito dichiarato, non consente una analisi dei motivi degli investimenti e di altri costi, nonché del grado di soddisfazione già raggiunto dal professionista che può "abbondare" con le spese o non perseguire maggiori compensi;

- la dotazione di attrezzature elettriche ed elettroniche obsolete ma ancora utili per scopi diversi da quelli originari può determinare elevati valori storici dei beni ammortizzabili, non proporzionati alla loro effettiva utilità. Per esempio, sistemi di videoscrittura, soppiantati dai p.c. sono utilizzati come normali macchine da scrivere nei rari casi in cui occorrano; vecchi p.c., acquistati a prezzi elevati, sono riciclati come semplici terminali di rete;
- nel campo delle professioni economico giuridiche, non si ritiene corretto mescolare la resa oraria dei lavoratori dipendenti con quella del professionista che ricava il proprio compenso più in relazione con il tipo di impegno richiesto dalla pratica e dal suo valore, che con il tempo impiegato, salvo casi, non frequenti, di compensi a vacazione o onorari commisurati al tempo che sono comunque sempre correlati al valore della pratica. Esistono anche profonde differenze nella resa dei dipendenti in ragione della specifica professione. Se si esaminano i casi delle professioni di cui è in approvazione il prototipo, si osserva che nell'ambito degli studi legali i dipendenti eseguono perlopiù mansioni d'ordine, talvolta di concetto, ma sempre con il diretto intervento del professionista la cui notorietà e capacità genera il livello dei compensi. Nel campo dei Consulenti del lavoro, dei Ragionieri e dei Dottori commercialisti si verificano situazioni differenziate.

Negli studi in cui vengono elaborate buste paga o contabilità, l'apporto dei dipendenti determina pressoché autonomamente un livello di compensi. Se si tratta di studi con notevoli dimensioni di personale, la percentuale di compensi maturati direttamente per consulenze effettuate dal professionista può essere modesta rispetto a quella ricavata dalle prestazioni di servizi con forte apporto di personale. Sono inoltre frequenti i casi di attribuzione dei compiti di prestazione di servizi (in genere a redditività bassa, perché si tratta di servizi con poco valore aggiunto), a società esterne che fatturano direttamente ai clienti, riservandosi il professionista la fatturazione della mera consulenza, (in questo caso risulterà un'alta produttività). In altre situazioni vengono commissionate prestazioni di servizi all'esterno, a carico dello studio professionale che poi fattura direttamente ai clienti la intera prestazione (e in questo caso la produttività risulterà decisamente più ridotta).

Nei casi esposti sono vasti i margini per rilevare incoerenze che di fatto non esistono, specie in eccesso.

Alla luce di quanto sopra emergono riserve sia sull'utilizzo della voce "resa oraria" per determinare la coerenza, sia sull'utilizzo dei costi del personale e dei collaboratori per determinare il livello dei compensi.

In particolare, dopo la rettifica della metodologia per i Notai si è rilevato il permanere di una incidenza eccessiva del costo del personale nella determinazione dei compensi per le altre professioni;

- la territorialità generale di cui si è tenuto conto nei prototipi non rappresenta correttamente la realtà delle professioni per le quali gli indici di benessere possono avere un peso relativo. Per gli studi legali, la presenza nei distretti di istituzioni giurisdizionali può portare ad una redditività e ad un tipo di lavoro diversi rispetto a sedi decentrate che non fruiscono di questi servizi.
 - Per le attività dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, esistono problemi legati alla concorrenzialità delle strutture e delle associazioni d'impresa. Le associazioni imprenditoriali in certe zone sono particolarmente presenti e combattive e determinano livelli di parcellazione a cui tutti gli altri devono attenersi. Infatti, pur esistendo delle tariffe professionali, in presenza di una forte concorrenza da parte delle associazioni di categoria, ci si deve necessariamente attenere alle regole di mercato;
- per ovviare ai problemi connessi all'adozione del principio di cassa, che caratterizza tutte le attività professionali, si dovrebbe consentire al professionista di dimostrare, prescindendo da un arco temporale predeterminato, che gli scostamenti di compensi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore derivano dall'applicazione del principio di cassa;
- la suddivisione in cluster non sempre raggiunge lo scopo di differenziare le varie tipologie degli studi appartenenti alla medesima professione, poiché nell'analisi dei prototipi sono state riscontrate incongruenze. Infatti, per molti dei soggetti esaminati l'attribuzione ai cluster non è sembrata corretta e a causa di queste distorsioni, nell'analisi dei risultati di congruità forniti dallo studio, sono emerse differenze inspiegabili per situazioni simili;
- per le attività rientranti nello studio di settore SK05U, la presenza di compensi a forfait non è stata adeguatamente rappresentata nel relativo questionario, creando notevoli problemi nell'individuare le caratteristiche strutturali degli studi professionali e, conseguentemente, nella corretta attribuzione ai relativi cluster.

Tenuto conto delle riserve che precedono e considerato che la sperimentazione avrà l'effetto di escludere le categorie dai parametri, che comunque dovrebbero essere aboliti a causa della loro inattendibilità, la Commissione decide di validare, a titolo sperimentale, gli studi in esame in considerazione della introduzione per tutti i professionisti di specifici correttivi riguardanti:

- il peso dei beni strumentali;
- le spese per il personale di segreteria e/o amministrativo;
- le spese e i costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali;
- la rideterminazione del calcolo dell'indicatore "resa oraria per addetto".

3.3 Relazione sullo studio di settore SK21U

85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.

Per l'attività dei servizi degli studi odontoiatrici è stato elaborato un unico studio di settore: SK21U.

Per tale studio è stato espresso parere favorevole ad una sua approvazione di tipo sperimentale e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il dott. Malagnino, referente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e coordinatore delle professioni sanitarie, si associa alle considerazioni precedentemente svolte sull'*intuitus persone* che caratterizza le libere professioni, evidenziando il rapporto fiduciario esistente tra il paziente e il professionista;
- vanno considerati gli effetti della territorialità sulla differenziazione delle tariffe;
- la valutazione del professionista varia da paziente a paziente;
- l'impianto del modello proposto può essere preso in considerazione per un periodo di sperimentazione e in via condizionata a una serie di raccomandazioni tecniche. Poiché lo studio di settore è stato elaborato in relazione al codice 85.13.0 che raccoglie 28.000 esercenti, ciò significa che altri 23.000 iscritti all'ordine, si classificano tra medici specialistici, medici generici o altro. La sperimentalità deve consentire di riverificare i cluster e adeguarli alla realtà;
- va tenuta presente l'esistenza, nella categoria, di un elevato numero di società.
 Considerato che la professione sanitaria non può essere esercitata in forma societaria, tali strutture potrebbero celare fenomeni di abusivismo, molto diffuso in questo campo. Pertanto è stato chiesto che nella fase sperimentale e in quella di accertamento siano individuate proprio le società come soggetti da verificare prioritariamente;
- siano presi in considerazione nella distribuzione ventilica il primo, il secondo e l'ultimo ventile e siano considerati congrui gli altri;
- l'intervallo di confidenza sia allargato nel senso di considerare congrui anche quei dentisti che si collocano tra la stima puntuale e quella minima dei ricavi;
- gli studi associati non vengono considerati in maniera corretta, così come dimostrato con l'applicazione del prototipo ad una serie di fattispecie reali;
- si invita a riconsiderare, in fase di evoluzione dello studio, la definizione del numero dei cluster che a parere della commissione risulta insufficiente.

3.5 Relazione sugli studi di settore SK08U e SK17U

70.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori;74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

Per le attività tecniche svolte da disegnatori e da periti industriali, sono stati elaborati rispettivamente gli studi di settore: SK08U e SK17U.

Per tali studi è stato espresso parere favorevole ad una loro approvazione di tipo sperimentale e relativamente al solo studio SK17U sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'ampio ventaglio delle attività professionali indicate nello studio, pur rispettando l'elenco delle possibili specializzazioni professionali dei periti industriali, non rappresenta in maniera veritiera il novero delle effettive attività libero-professionali svolte dai periti industriali iscritti all'albo;
- le istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore, necessitano di chiarimenti ed integrazioni, al fine di fornire interpretazioni ed indirizzi univoci ai contribuenti, evitando, così, errori di compilazione che, nei casi campionati, si sono verificati in più del 50% dei modelli.

3.6 Relazione sullo studio di settore SK16U

70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

Per l'attività di amministrazione e gestioni di beni immobili per conto terzi è stato elaborato un unico studio di settore: SK16U.

Lo studio di settore SK16U è stato sottoposto all'esame della Commissione degli Esperti nel corso della riunione tenutasi in data 22 novembre u.s.. In quella sede, con un documento trasmesso in data 22 novembre 2000, l'ANACI, nel premettere che la sua associazione rappresenta circa 6.000 soggetti, molti più di quelli raggiunti dal questionario, ha evidenziato che "lo Studio in esame non terrebbe nella dovuta considerazione le molteplici sfaccettature dell'attività in oggetto e che la mancata disponibilità del programma GERICO non ha consentito di meglio approfondire i valori ivi inseriti per ottenere i parametri di coerenza economica e che, pertanto, risulta impossibile collaborare fattivamente per ottenere uno studio di settore che identifichi l'attività da un punto di vista fiscale". Al riguardo l'Amministrazione finanziaria osserva che l'applicazione GERICO non può che essere disponibile successivamente all'approvazione dello studio di settore e che le procedure di validazione prevedono che i test vengano effettuati utilizzando i prototipi degli studi sottoposti ad esame nel corso degli specifici incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria.

L'ANAIP ha, invece, osservato che:

- in generale dall'esame del prototipo si è potuta rilevare l'estrema difficoltà di identificare dati "medi" nell'ambito del settore professionale degli amministratori di immobili. In particolare, sussistono frequentissimi e quasi imprevedibili elementi di discontinuità nella "categoria" professionale; salva l'assimilabilità delle attività svolte, appare, infatti, praticamente impossibile identificare elementi comuni sul piano strutturale, organizzativo, sulla base dei quali costruire un'immagine "media" della fisionomia professionale dell'amministratore di immobili, complici probabilmente anche le motivazioni che inducono a svolgere l'attività, le differenze derivanti dalla distribuzione geografica, la sostanziale obbligatorietà della connotazione come attività di lavoro autonomo (in luogo di soluzioni di parasubordinazione, che in astratto sarebbero più adatte a rappresentare certe "nicchie" del mercato professionale, anche allo scopo di fare emergere significative sacche di sommerso).
 - Il confronto dei dati concreti con i cluster elaborati, ha portato ad evidenziare una sostanziale e generale incongruenza del modello rispetto alle esigenze prefisse, e la sua inidoneità a rappresentare il più fedelmente possibile la realtà dell'attività;
- un ulteriore ordine di problemi è sembrato emergere dalla equiparazione, sotto il profilo dell'analisi statistica, dell'attività di amministrazione di condomini (e/o di immobili aventi le caratteristiche di condominio, ancorché appartenenti a proprietari unici) con l'attività di amministrazione di patrimoni immobiliari per conto terzi (ancorché nell'ambito di tali patrimoni possano rientrare unità immobiliari in condominio). L'attività di amministrazione di patrimoni immobiliari è infatti, oggettivamente diversa rispetto a quella di amministrazione

condominiale (essendo riconducibile ad un'attività di gestione patrimoniale individuale) e non risulta alla stessa assimilabile né sotto il profilo dei presupposti né sotto il profilo della concreta esplicazione, né tanto meno sotto il profilo reddituale. Al riguardo, è stato fatto rilevare che l'elaborazione dei dati dei questionari e, conseguentemente, l'individuazione dei modelli organizzativi, ha evidenziato tali diverse modalità di espletamento dell'attività, delle quali si tiene conto nella fase di stima dei ricavi o compensi.

Infine, sono state formulate, da parte del rappresentante della FNA ulteriori osservazioni critiche ed è stata evidenziata la necessità di approfondimenti, al fine di rendere lo studio più idoneo a rappresentare la realtà alla quale si riferisce.

Al riguardo, il Presidente della Commissione, nel rimandare la validazione dello studio ad una successiva riunione, ha chiesto alla Associazioni interessate di formulare per iscritto le proposte in base alle quali effettuare nuove elaborazioni tendenti all'affinamento dello studio.

A tale richiesta ha fatto seguito una nota del rappresentante della FNA, trasmessa in data 24 novembre 2000, con la quale è stato richiesto di far riferimento alla corrispondenza precedentemente intercorsa all'interno della quale erano, a suo avviso, rinvenibili tutti gli elementi necessari all'ulteriore approfondimento.

Le osservazioni contenute nella predetta corrispondenza, che riprendono quelle già espresse nel corso della riunione del 22 novembre e in ordine alle quali sono stati forniti i seguenti chiarimenti, sono così sintetizzabili:

• l'esame del prototipo ha evidenziato ampi intervalli di confidenza, ciò potrebbe essere un indicatore di necessità di affinamento dello studio. Al riguardo l'Amministrazione finanziaria osserva che lo studio di settore fornisce per ogni contribuente un ricavo puntuale e un ricavo minimo, determinato sulla base dell'intervallo di confidenza. L'intervallo di confidenza ha una probabilità del 99,99% di comprendere il valore dell'effettivo ricavo del contribuente e rappresenta la misura della precisione della stima del ricavo puntuale.

Pertanto, ampi intervalli di confidenza possono dipendere:

- dalla particolarità del singolo contribuente
- dal livello di correlazione tra la variabile dipendente (ricavi/compensi) e le variabili indipendenti (selezionate tra le variabili contabili e strutturali presenti sul questionario).

Nel primo caso, un ampio intervallo di confidenza costituisce una garanzia per il contribuente, in quanto fornisce un elemento di valutazione rispetto alla stima puntuale dei ricavi/compensi.

Nel secondo caso, un ampio intervallo di confidenza può effettivamente rappresentare "un indicatore di necessità di affinamento dello studio", da attuare, in fase di evoluzione dello studio di settore, con l'introduzione di ulteriori variabili che possono migliorare il modello di stima;

• lo studio non è in grado di rappresentare in maniera adeguata la realtà di quei soggetti che svolgono la professione in situazioni non ordinarie, come ad esempio coloro che sono pensionati, esercitano attività di lavoro dipendente oppure i professionisti nei primi anni della loro attività. Al riguardo l'Amministrazione finanziaria osserva che lo studio di settore stima i compensi mediante una funzione di regressione nella quale entrano come variabili indipendenti l'ammontare delle spese sostenute e il numero dei beni immobiliari amministrati e/o gestiti.

Ne deriva pertanto che le condizioni di svolgimento dell'attività sopra esposte possono incidere sul livello complessivo dei compensi nella misura in cui si riflettono sul volume di attività svolta ed in particolare sull'entità delle spese sostenute e sul numero di immobili amministrati e/o gestiti.

Resta comunque sempre valido il principio per cui le predette fattispecie possono essere fatte rilevare in sede di contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;

- nel calcolo della resa oraria non viene presa in considerazione la presenza di collaboratori coordinati e continuativi. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria osserva che nel calcolo dell'indicatore resa oraria non venivano presi in considerazione esclusivamente i collaboratori coordinati e continuativi che non prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa. Infatti l'apporto di lavoro fornito da tali addetti non è quantificabile in misura attendibile al pari di quanto è possibile riscontrare invece per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa.
 - In ogni caso, al fine di tener conto dell'osservazione in argomento, si è ritenuto di dover escludere dal calcolo la spesa sostenuta per i collaboratori coordinati e continuativi (prevalenti e non), al fine di neutralizzare tale componente dall' indice della resa oraria, ed è stato riformulato l'indicatore, analogamente a quanto fatto per tutti gli studi relativi alle attività professionali;
- lo studio di settore stima ricavi o compensi diversi a seconda della forma giuridica scelta dal contribuente (professionista o impresa). Infatti pur in presenza della medesima capacità contributiva i risultati del modello possono essere diversi. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria osserva che i criteri di contabilizzazione previsti per le diverse forme giuridiche (criterio di cassa o di competenza) comportano necessariamente risultati contabili diversi, anche a parità di struttura organizzativa utilizzata, di attività svolte e di spese sostenute.

Pertanto lo studio di settore calcola due distinte funzioni di regressione (professionisti e imprese) individuate sulla base dei diversi dati contabili forniti dall'universo dei contribuenti suddivisi tra professionisti e imprese.

Con nota del 13 gennaio 2001, il rappresentante della FNA ha fatto nuovamente presente che , a suo avviso continuavano a sussistere problemi per l'elevato scostamento esistente tra ricavi minimi ammissibili e ricavi puntuali richiedendo di analizzare e cercare di ridurre tale gap, ad esempio effettuando una differente clusterizzazione dei soggetti ovvero estrapolando quei soggetti che non esercitano la professione a scopo precipuamente economico ovvero i pensionati e i lavoratori dipendenti.

Non essendo pervenute precise indicazioni in ordine alle nuove elaborazioni da effettuare il prototipo è rimasto quello portato all'attenzione delle Associazioni, fatte salve le modifiche precedentemente illustrate in ordine all'indicatore "resa oraria".

I rappresentanti delle categorie presenti in commissione, tenuto conto delle garanzie offerte dalla sperimentalità, pur ribadendo le loro perplessità, hanno fornito parere favorevole all'approvazione del suddetto studio facendo salve le osservazioni già formulate.

4 Considerazioni relative al settore delle manifatture

4.1 Relazione sullo studio di settore SD19U

- 28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
- 28.12.2 Fabbricazione ed installazione di tende da sole con strutture metalliche, alla veneziana e simili.

Per l'attività di fabbricazione di porte, finestre, e loro telai, imposte e cancelli metallici; fabbricazione ed installazione di tende da sole con strutture metalliche, alla veneziana e simili, è stato elaborato un unico studio di settore: SD19U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole segnalando che nel settore c'è un utilizzo di macchinari superiore alle reali necessità aziendali. Macchine che restano evidentemente a carico del soggetto che esercita l'attività, ma che non vengono realmente utilizzate ed aggravano il peso ed il costo dei beni strumentali.

4.2 Relazione sullo studio di settore SD20U

- 28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture;
- 28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- 28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale;
- 28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
- 28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
- 28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
- 28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a shalzo:
- 28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
- 28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli;
- 28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
- 28.62.1 Fabbricazione di utensileria a mano;
- 28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere;
- 28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
- 28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
- 28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
- 28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria;
- 28.74.2 Produzione di molle;
- 28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
- 28.75.1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi , articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
- 28.75.2 Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
- 28.75.3 Costruzione altri articoli metallici e minuteria metallica;
- 28.75.4 Fabbricazione di armi bianche;
- 28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
- 28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

Per le attività sopra descritte, è stato elaborato un unico studio di settore: SD20U. Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'elaborazione dello studio è stata complessa, perché è stata evidenziata una notevole quantità di tipologie, che hanno dato vita a numerosi clusters;
- l'attuale normativa esclude dagli studi le imprese che svolgono attività in più sedi, ma questo è un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle aree ad alta intensità industriale.

4.3 Relazione sullo studio di settore SD27U

19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.

Per l'attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria, è stato elaborato un unico studio di settore: SD27U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- trattandosi di un settore che ha una fortissima concorrenza estera, la contraffazione delle firme e il sommerso incidono sui dati valutati dalle associazioni di categoria per il 50% dell'intera produzione;
- vi sono dei particolari costi per le imprese che realizzano campionari;
- nell'ambito del conto terzi esistono delle regole di mercato, dettate dalle griffe, che riducono sempre di più i tempi di consegna e quindi incidono sempre di più sulle aziende terziste;
- la produzione è molto polverizzata;
- ha effetti negativi il crollo dei mercati asiatici che erano stati, negli ultimi anni, fra i più grossi acquirenti della produzione di pelletteria.

4.4 Relazione sugli studi di settore SD24A e SD24B

52.42.5 Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria; 18.30.B Confezione di articoli in pelliccia.

Per le attività del commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria; confezioni di articoli in pelliccia, sono stati elaborati rispettivamente gli studi di settore: SD24A e SD24B.

Per gli studi in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il questionario relativo a questi due studi era unico ed ha dato luogo ad una divisione fra l'attività più commerciale e quella legata alla produzione;
- si segnalano continui cambiamenti della moda, in particolare per quanto riguarda la pellicceria. In questo settore si assiste ad un forte calo di vendite, mentre molto spesso si producono capi misti, cioè in pellicceria ed in tessuto. Per i capi in pelliccia già prodotti, quindi, si determinano forti giacenze di magazzino, dovute a

- previsioni di vendita superiori a quelle reali. Tale tendenza non è stata colta in maniera precisa dal questionario;
- la rotazione del magazzino, soprattutto per quanto riguarda le materie prime, è necessariamente lenta, perché gli articoli sono caratterizzati da una forte stagionalità;
- in questo settore sono presenti beni strumentali obsoleti e non utilizzati perché c'è un rapido cambiamento dei gusti. Questi macchinari di poco peso e costo vengono conservati senza che possano essere considerati produttivi di ricavi;
- le aziende che fanno vendite televisive sono più favorite rispetto alle altre nella collocazione dei prodotti;
- secondo la CNA sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di valutazione delle rimanenze che tenga conto del deprezzamento causato dal fenomeno moda. Tale meccanismo è già previsto nei quadri Z dei modelli di dichiarazione relativi al commercio.

4.5 Relazione sullo studio di settore SD32U

- 28.52.0 Lavori di meccanica generale per conto terzi;
- 28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici;
- 29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
- 29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;
- <u>29.12.0</u> <u>Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);</u>
- 29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole;
- 29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione;
- 29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
- 29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;
- 29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori;
- <u>29.22.1</u> <u>Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;</u>
- 29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
- 29.23.1 <u>Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;</u>
- 29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;
- 29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;
- 29.24.2 Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
- 29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;
- 29.24.4 Riparazione di altre macchine di impiego generale;

- 29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli;
- 29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- <u>29.40.0</u> <u>Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);</u>
- 29.51.0 <u>Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);</u>
- 29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
- <u>29.53.0</u> <u>Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);</u>
- 29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.54.3 Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
- 29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
- 29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti e accessori, manutenzione e riparazione);
- 29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
- 29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
- 29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
- <u>29.72.0</u> <u>Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici</u> (esclusa riparazione cfr. 52.7).

Per le attività sopra descritte, è stato elaborato un unico studio di settore: SD32U. Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'elaborazione dello studio è stata complessa, perché è stata evidenziata una notevole quantità di tipologie, che hanno dato vita a numerosi clusters;
- l'attuale normativa esclude dagli studi le imprese che svolgono attività in più sedi, ma questo è un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle aree ad alta intensità industriale.

4.6 Relazione sullo studio di settore SD33U

- 27.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
- 36.22.1 <u>Fabbricazione di</u> oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
- 36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

Per le attività sopra descritte, è stato elaborato un unico studio di settore: SD33U. Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- l'elaborazione dello studio è stata complessa, perché è stata evidenziata una notevole quantità di tipologie, che hanno dato vita a numerosi clusters;
- ci sono discordanze nella valutazione della significatività dell'indicatore del rendimento per addetto. E' stato, infatti, riscontrato che nello stesso cluster ci sono imprese con differenti valori di produttività e, quindi, di rendimento per addetto;
- va definito meglio il lavoro in conto proprio e in conto terzi. Probabilmente rileva il fatto che il questionario è stato formulato precedentemente alla circolare del 2000 che fissava chiarimenti sul conto proprio e conto terzi;
- la materia prima utilizzata, l'oro, non dà luogo a ricarico. Ciò può dar luogo a situazioni diverse a seconda che l'azienda acquisti in proprio l'oro, oppure ricorra al prestito d'uso o al conto lavorazione. Notevole influenza hanno anche le oscillazioni del valore dell'oro, sulle rimanenze dello stesso;
- è stata sottolineata la mancanza di un cluster per i piccolissimi imprenditori, cosiddetti monocommittenti, anche se poi, sulla base dei dati a disposizione, si è constatato che tali soggetti sono veramente pochi e probabilmente distribuiti su più cluster;
- nel valore delle rimanenze finali sono ricompresi sia il prodotto finito che i semilavorati, ma questi ultimi vengono confusi con le materie prime e quindi sempre valutati al loro costo. Questo comporterebbe dei valori discostanti fra imprese con scorte di semilavorati e imprese invece con maggiori scorte di prodotti finiti;
- la variabile costo del venduto, proprio perché non viene applicato il ricarico al costo d'acquisto della materia prima, si riferisce al valore della manifattura stessa, quindi viene depurato dalla componente della materia prima;
- la produzione dell'ultima parte del periodo di imposta non viene venduta, e quindi questo prodotto viene ricompreso nel valore delle rimanenze finali, valutato a costo specifico, mentre i semilavorati vengono confusi con le materie prime.

In conclusione, la Federorafi di Confindustria e le associazioni degli Artigiani, hanno chiesto un uso cauto dello strumento studio di settore, ed in particolare un uso sperimentale dello stesso, accompagnato dalla richiesta di una revisione del questionario.

Si è proposto, eventualmente, il sistema dell'esclusione, attraverso la circolare, di quei soggetti per i quali lo studio di settore presenta delle difficoltà di applicazione.

Sulla multiattività e plurimpianto, si propone di acquisire i dati su cui fare sperimentazione e di ritardare quindi l'applicazione dello studio di settore al 1° gennaio 2001, visto che il prodotto attualmente non risulta sufficientemente testato.

5 Conclusioni

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che, fatte salve:

- l'astensione della dott.ssa Frontini della CONFAPI per tutti gli studi di settore;
- la posizione della CNA riguardo lo studio di settore SG74U, sul quale non esprime parere;
- il parere sfavorevole dell'ANTI;

nonché le osservazioni di volta in volta esplicitamente indicate nei precedenti paragrafi, la Commissione ha espresso parere sostanzialmente favorevole per tutti i 25 studi esaminati. In particolare, per gli studi di settore relativi alle attività professionali, il predetto parere favorevole è subordinato all'adozione dei seguenti correttivi che riguardano:

- il valore dei beni strumentali;
- le spese per il personale di segreteria e/o amministrativo;
- le spese e i costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali;
- la rideterminazione del calcolo dell'indicatore "resa oraria per addetto".

Infine, sulla base di tutte le osservazioni formulate nel corso della riunione, la Commissione ritiene che l'approvazione dello studio di settore SG56U, relativo all'attività dei laboratori di analisi cliniche, e degli studi di settore relativi alle attività professionali è da considerare di tipo sperimentale.